



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Oggetto: Linee-guida in materia di ottemperanza da parte dei prestatori di servizi agli ordini dell’Autorità in materia di diritto d’autore ai sensi del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS.

In un’ottica di trasparenza e per dare chiarezza e certezza agli aspetti tecnico-operativi e formali in materia di ottemperanza degli *internet service provider* (di seguito denominati *ISP*) agli ordini adottati dall’Autorità in materia di diritto d’autore, sono state predisposte le presenti linee-guida.

I. Comunicazioni di avvio procedimento e ordini nei confronti dei prestatori di servizi di *mere conduit*

1. Le comunicazioni di avvio del procedimento sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità e non danno luogo agli obblighi di cui all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.
2. Gli ordini adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento di cui alla delibera n. 680/13/CONS sono notificati ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. La notifica avviene mediante pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità e gli ordini sono altresì trasmessi ai prestatori via PEC, unitamente all’invio presso gli indirizzi email eventualmente indicati dai prestatori, alla PEC sono allegati:
 - a. la lettera di notifica;
 - b. la copia della delibera con cui è adottato l’ordine;
 - c. il file in formato .html della pagina di reindirizzamento di cui all’art. 8, comma 5 del Regolamento, che costituisce l’Allegato A alle delibere dell’Autorità;
 - d. il file in formato .txt contenente l’elenco di tutti i siti oggetto di ordini di disabilitazione all’accesso, che costituisce l’Allegato B alle delibere dell’Autorità.
4. Gli ordini di cui al punto 2 sono notificati via posta elettronica certificata ed inviati agli indirizzi email se indicati, a ciascun prestatore, il quale comunica all’Autorità, nel termine prescritto e con la medesima modalità, l’avvenuta ottemperanza, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento.
5. A seguito dell’implementazione di modalità di automazione dei processi di ottemperanza, sarà cura dell’Autorità darne evidenza e ciascun prestatore di servizi

potrà comunicare, se ritenga, la propria adesione. In tal caso, verrà meno l'obbligo di comunicazione dell'ottemperanza.

6. La pagina di reindirizzamento prevista dall'art. 8, comma 5, del Regolamento di cui alla delibera n. 680/13/CONS e costituente l'allegato A alle delibere adottate ai sensi dell'art. 8, comma 4, è ospitata da un *server* fornito dall'Autorità, ferma restando la facoltà di ciascun ISP di replicare la pagina sul proprio *server*, senza, in tal caso, dover provvedere al reindirizzamento verso la pagina ospitata dal *server* fornito dall'Autorità. In ossequio a quanto previsto dal codice della *privacy*, l'Autorità non conserverà i *log* e i dati degli utenti richiedenti l'accesso al sito oggetto di provvedimento di disabilitazione dell'accesso.
7. Con riferimento alla verifica dell'ottemperanza, è facoltà del prestatore di servizi scegliere tra verifica mediante fornitura all'Autorità di indirizzi DNS di servizio oppure se fornire all'Autorità una linea di connessione dati preposta per consentire manualmente tale verifica.
8. Le archiviazioni in via amministrativa per ritiro dell'istanza successive all'avvio del procedimento sono trasmesse ai soggetti destinatari della comunicazione di avvio e pubblicate sul sito *web* dell'Autorità.

II. Comunicazioni di avvio procedimento e ordini nei confronti dei prestatori di servizi di *hosting*

1. Le comunicazioni di avvio del procedimento sono inviate da parte dell'Autorità agli *hosting provider* all'uopo individuati tramite consultazione di appositi registri pubblici, agli indirizzi PEC ed e-mail ivi indicati.
2. Con riferimento all'avvio di procedimento comunicato gli *hosting provider* potranno evidenziare:
 - a. il ruolo svolto dalla società, consistente in:
 - i. un servizio di *hosting* consistente nella memorizzazione di informazioni senza svolgere alcun ruolo nella trasmissione e gestione di contenuti ospitati presso la propria rete;
 - ii. un servizio di *hosting* consistente nella memorizzazione di informazioni, nella trasmissione e organizzazione di contenuti;
 - iii. nessun servizio di *hosting* relativo al sito oggetto di avvio del procedimento;
 - b. le informazioni relative al contraente utilizzatore dei servizi di *hosting*;
 - c. la tipologia di intervento tecnicamente eseguibile ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in funzione del ruolo svolto inerente:
 - i. al rendere inaccessibile l'intero sito nel caso di servizio di *hosting* consistente nella memorizzazione di informazioni senza svolgere alcun ruolo nella trasmissione e gestione di contenuti ospitati presso la propria rete;
 - ii. al rendere non più disponibile lo specifico contenuto oggetto della segnalazione nel caso di servizio di *hosting* consistente nella

memorizzazione di informazioni, nella trasmissione e organizzazione di contenuti.

3. Gli ordini adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento di cui alla delibera n. 680/13/CONS sono notificati ai prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento che svolgono attività di *hosting* di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. La notifica avviene mediante PEC, unitamente all'invio presso gli indirizzi email eventualmente indicati dai prestatori, alla quale sono allegati:
 - a. la lettera di notifica;
 - b. la copia della delibera con cui è adottato l'ordine;
 - c. il file in formato .txt contenente l'url del sito o dello specifico contenuto di cui si chiede la rimozione.
5. Gli ordini di cui al punto 3 sono notificati via posta elettronica certificata unitamente all'invio presso gli indirizzi email eventualmente indicati dai prestatori, a ciascun prestatore di servizi di *hosting* individuato.
6. Solo in seguito alla ricezione degli ordini di cui al punto 3 il prestatore dei servizi di *hosting* individuato è sottoposto all'obbligo di attuare gli interventi di cui al punto 2.c) individuati nell'ordine e pertinenti all'attività svolta.
7. Il prestatore dei servizi di *hosting* destinatario degli ordini di cui al punto 3 comunica all'Autorità, nel termine prescritto e con la medesima modalità con cui ha ricevuto l'ordine, l'avvenuta ottemperanza, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento. Nel caso in cui, all'atto di ottemperare all'ordine ricevuto, il prestatore dei servizi di *hosting* di cui al punto 3 rilevi che è intervenuto l'adeguamento spontaneo da parte del gestore del sito o della pagina, ne dà comunicazione all'AGCOM che provvede ai conseguenti adempimenti.
8. Le archiviazioni in via amministrativa per ritiro dell'istanza successive all'avvio del procedimento sono trasmesse ai soggetti destinatari della comunicazione di avvio e pubblicate sul sito *web* dell'Autorità.